



# COMUNE DI GRONE

(PROVINCIA DI BERGAMO)

DELIBERAZIONE N. 26

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO ED ALIQUOTA 'OPZIONALE' PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici addì cinque del mese di settembre (**05.09.2014**) alle ore 19.40 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

ARCH. GIANFRANCO CORALI	Presente
FLACCADORI WALTER	<b>Assente</b>
CONSOLI CHIARA	Presente
MENI GIOVANNI FRANCO	Presente
TRAPLETTI ALESSIO	Presente
AGAZZI ENRICO RODOLFO	Presente
PATELLI MARTA	Presente
OBERTI MATTIA	Presente
TRAPLETTI GIGLIOLA	Presente
ZAMBETTI CARLA	Presente
CORALI MARIA LINA	Presente

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Arch. Gianfranco CORALI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Davide BELLINA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco introduce ed illustra la proposta. Afferma che l'introduzione dell'imposta è fondamentale per l'equilibrio del bilancio ed auspica che la stessa abbia carattere provvisorio. Confida in una futura gestione della cava che generi lo stesso gettito del passato per le casse comunali, così che si revocare dell'addizionale irpef

Il Consigliere Enrico Agazzi dichiara che dopo 15 anni dall'istituzione dell'addizionale irpef anche per il comune di Grone risulta indifferibile l'introduzione di questo tributo per pareggiare un bilancio che in altre epoche si reggeva in altro modo.

Il Consigliere Gigliola Trapletti afferma che se si diminuissero alcune spese, in particolare consulenze e altri compensi a professionisti, si potrebbe partire da un'aliquota più bassa.

Il Sindaco replica che l'unico servizio professionale previsto è quello che si riferisce al tecnico comunale, di cui non si può fare a meno. Altre voci sono ridotte all'osso".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c.7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:

*"1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

*2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad essere trasferiti.*

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

*4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini delle determinazioni dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente all'anno di riferimento..";*

Ricordato che:

- l'art. 77 bis, c.30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 1, c. 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF, con un'aliquota non superiore allo 0,2%;
- è pertanto attribuita, dal 2011, al Consiglio comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche previa adozione di apposito regolamento;

Considerato di stabilire, in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014, l'addizionale IRPEF nella misura dello 0,6%, mediante approvazione dello schema di regolamento allegato;

Visti:

- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360;
- il D,Lgs, 18 agosto 2000 m. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno e astenuti n. 3 (Trapletti Gigliola,Zambetti Carla e Corali Maria Lina) espressi nelle forme di legge, per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. Di stabilire l'addizionale IRPEF nella misura annua dello 0,6% mediante approvazione dello schema di regolamento allegato;
2. Di dare atto che il regolamento approvato è composta da n. 6 articoli e costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace dalla data di pubblicazione della stessa nell'apposito sito informatico previsto dal Ministero dell'economia e finanze.

Con distinta votazione che dà il seguente esito: con voti favorevoli n. 8, contrari, astenuti n. 3 nessuno (Trapletti Gigliola, Zambetti Carla e Corali Maria Lina), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 , Il comma,D.Lgs. 267/2000;

Il Segretario Comunale  
Dott. Davide BELLINA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
Dr. Arch. Gianfranco CORALI

Il Segretario Comunale  
Dr. Davide BELLINA

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (art.124 D.Lgs. 18.8.2000 N° 267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 12.06.2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
Dr. Davide BELLINA

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'** (art.134 III c. D.Lgs. 18.8.2000 N° 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 N° 267 in data

li,

Il Segretario Comunale

|

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993